

COMUNE di LISCATE Largo Europa n. 2 - 20060 Liscate (Mi)

Liscate,	 0.0	WAR	2012
	 1.0 1.1	1 - 1 - 1	6 13 17.

DECRETO N. 1 del 08 03 3012

IL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è stato prorogato al 30.06.2012 e che, al momento attuale è in corso di stesura, unitamente a tutti gli atti propedeutici;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 41 in data 20.12.2011 con la quale è stata approvata la convenzione con i Comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate per il servizio associato di Polizia Locale;
- n. 42 in data 20.12.2011 con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Melzo e Liscate per la gestione in forma associata dei Servizi sociali; con decorrenza 1.1.2012;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di G.C. n. 132 del 21.12.2010, si è proceduto ad approvare il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in coerenza e nel rispetto dei principi stabiliti dal D. lgs. n. 150/2009 – c.d. Decreto Brunetta – che all'art. 3 demanda al Direttore Generale la ripartizione degli Uffici tra le Aree organizzative di massima dimensione, denominate Servizi, in ragione dei carichi di lavoro stimati per l'esecuzione dei programmi, e l'individuazione dei contingenti di personale e dei lavoratori da assegnare ai Servizi, quali ripartizioni organizzative di massima dimensione, dando atto che il personale, così come ripartito, viene assegnato in amministrazione ai responsabili inquadrati nell'area delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che:

- L'art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 16 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, prevede l'obbligatorietà per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e fino a 5.000 abitanti di gestire in forma associata almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti indicate tra quelle di cui all'art. 21, comma 3, Legge n. 42/2009, tra le quali viene indicata la funzione dei Servizi Sociali;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 in data 16/02/2010 i Comuni di Melzo e Liscate hanno approvato una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs N. 267/2000 per la gestione in forma associata del Servizio Sociale professionale:
- Nell'ambito del suddetto processo di riorganizzazione imposto dalle disposizioni legislative sopra citate, il Comune di Liscate ha richiesto al Comune di Melzo con nota del 01 febbraio 2011 Prot. N. 1056 di valutare l'ipotesi di estensione della convenzione già in essere che preveda l'intera gestione associata della funzione relativa ai Servizi Sociali;
- la convenzione in essere approvata con delibera di Consiglio Comunale N. 12 del 16/02/2010, è stata ampliata con la citata deliberazione C.C. N.42 del 20.12.2011 per la gestione in forma associata della funzione relativa al Servizio Sociale in attuazione di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 16 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, ricomprendendo nella gestione associata ogni funzione e servizio attinente al servizio Sociale, ivi compresa la previsione che un unico soggetto presti la sua opera nei suddetti enti in qualità di Responsabile Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla Persona:
- la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Melzo e Liscate in data 27.12.2011 prevede che il Comune di Melzo metta a disposizione del Comune di Liscate il proprio Responsabile di Settore, e, conseguentemente, i due

comuni provvederanno ad assegnare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Melzo due distinti incarichi di Posizione Organizzativa;

- nell'ambito del suddetto processo di riorganizzazione imposto dalle disposizioni legislative sopra citate, il Comune di Liscate e il Comune di Bellinzago (entrambi con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti) hanno richiesto di poter aderire alla convenzione già in essere dall'ottobre 2009 tra i Comuni di Truccazzano e Pozzuolo Martesana per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale;
- la convenzione per la gestione associata della funzione attinente al Servizio di Polizia Locale, approvata con la citata deliberazione del C.C. N.41 del 20.12.2011 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni convenzionati in data 22.12.2011;
- la convenzione prevede che il servizio associato sia soggetto al comando e coordinamento del Comandante del Corpo del Servizio associato di Polizia Locale, individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Truccazzano, che verrà appositamente nominato con decreto sindacale del Comune capofila, previo espresso parere favorevole dei Sindaci dei Comuni convenzionati;

VISTO il proprio precedente decreto n. 8 del 27.12.2011 con il quale è stata individuata la nuova struttura organizzativa, a seguito della riorganizzazione di alcune funzioni fondamentali, e della stipula delle convenzioni come sopra riportato;

VISTA l'attuale struttura organizzativa e dotazione organica nella quale sono stati individuati cinque Servizi e precisamente: Affari Generali, Economico-Finanziario, Polizia Locale, Gestione del Territorio e Servizi alla Persona;

DATO atto che al vertice di tali Servizi è allocato personale inquadrato nella cat. D, idoneo e qualificato professionalmente ad essere individuato quale responsabile degli uffici e dei servizi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizi per l'anno 2012:

- prot n. 10 del 30.12.2011 = dr.ssa Maria Valeria Servizio Affari Generali
- prot. N.9 in data 30.12.2011 = rag. Patrizia Brambilla Servizio Economico-Finanziario
- prot n. 12 del 30.12.2011= sig. Giampaolo Casella Servizio Polizia Locale associato con i Comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, e Bellinzago Lombardo
- prot. N. 8 del 30.12.2011 = Geom Alberto Valter Cavagna Servizio Gestione del Territorio
- prot. N. 11 del 30.12.2011 = Dott.ssa Lorena Trabattoni Servizio Servizi alla Persona

RIBADITO il principio secondo il quale tutta l'attività istruttoria attinente l'ufficio inserito nell'ambito del Servizio dovrà essere iniziata e portata a termine dal personale addetto all'ufficio stesso;

RITENUTO pertanto di procedere all' <u>assegnazione del personale</u> tra i servizi organizzativi di massima dimensione, e gli Uffici così come individuati dall'art. 5 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, individuando i lavoratori da assegnare ai suddetti Servizi, come sotto riportati;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10584 del 24.11.2009 con il quale sono stati attribuite, a decorrere dal mese di Novembre 2009, al Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale e le funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione del personale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto del G.C. N. 132 in data 21.12.2010;

VISTI il Tuel D. Lgs. N. 267/2000 e il T.U. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. lgs. N. 165/2001, in particolare:

- artt. 88, 89, 97, 107, 108, 109 del Tuel;
- artt. 4 e 5 del D. lgs. N. 165/2001;

DECRETA

1) di dare atto che la struttura organizzativa dell'ente è individuata - alla data odierna - così come segue:

Servizio n. 1: AFFARI GENERALI

Uffici: segreteria, scuola, servizi demografici, società partecipate, cimitero Risorse Umane:
Soldati Giuseppina, cat. B.3
Calini Angelo, cat. B.3

Rivetta Chiara, cat. C Galbiati Daniele, cat. C Baroni Elena, cat. B.3

Servizio n. 2: ECONOMICO - FINANZIARIO

Uffici: ragioneria, economato, tributi, personale Risorse Umane: Francalanza Laura, cat. C Tironi Barbara, cat. C Parrottino Rosa, Cat. B.3 Majocchi Elena Alessandra, cat. B.3

Servizio n. 3: POLIZIA LOCALE:

Uffici: polizia locale, commercio e pubblici esercizi Risorse Umane: Livraghi Caterina, cat. D.1 Arena Francesco, cat. C Bertazzoli Pietro Luigi, cat. C Pavesi Luigi Desolino, cat.C

Servizio n. 4: GESTIONE DEL TERRITORIO

Uffici: urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, manutenzione, ecologia, sportello unico attività produttive S.U.A.P., servizio igiene e sicurezza sul lavoro, protezione civile, trasporto pubblico

Risorse Umane:

Bagnalasta Vittorio , cat. B.3 Maestri Simone , cat. B.3 Anelli Alessia, cat. B.3 Ferrari Paola, cat. C Trianti Simone, cat. C

Servizio n. 5: SERVIZI ALLA PERSONA

Uffici: Servizi Sociali Risorse Umane:

n. 1 Assistente Sociale cat. D (da assumere a decorrere presumibilmente dal mese di maggio 2012, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale)
Carieri Maria Livia, cat. C

2) di procedere alla assegnazione del personale tra i servizi organizzativi di massima dimensione, individuando i lavoratori come di seguito indicato:

SERVIZIO n.1	ASSEGNAZIONE DIPENDENTI	CATEGORIA DI
		INQUADRAMENTO CCNL vigente
AA. GG.	n. 1 Collaboratore Amministrativo Soldati Giuseppina	B.3 posizione economica B.5
	n. 1 Collaboratore Amministrativo Calini Angelo	B.3 posizione economica B.3
	n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Rivetta Chiara	C.1 posizione economica C.4
	n 1 Istruttore Amministrativo Contabile Galbiati Daniele	C.1 posizione economica C.1
	n. 1 Collaboratore Amministrativo Baroni Elena	B.3 posizione economica B.6

	N. 1 Collaboratore Amministrativo Majocchi Elena Alessandra	B.3 posizione economica B.5
	n. 1 Collaboratore Amministrativo Parrottino Rosa	B.3 posizione economica B.3
	n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Tironi Barbara	C.1 posizione economica C.3
ECONOMICO- FINANZIARIO	n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Francalanza Laura	C.1 posizione economica C.4
SERVIZIO n. 2	ASSEGNAZIONE DIPENDENTI	CATEGORIA DI INQUADRAMENTO CCNL vigente

SERVIZIO n.3	ASSEGNAZIONE DIPENDENTI	CATEGORIA DI INQUADRAMENTO CCNL vigente
POLIZIA LOCALE	N. 1 Ufficiale di Polizia Locale Livraghi Caterina N.3 Agenti di Polizia Locale Arena Francesco Bertazzoli Pietro Luigi	D.1 posizione economica D. 2 C.1 posizione economica C.2 C.1 posizione economica C.2
	Pavesi Luigi Desolino oltre al personale di appartenenza dei Comuni convenzionati	C.1 posizione economica C.3

SERVIZIO n.4	ASSEGNAZIONE DIPENDENTI	CATEGORIA DI
		INQUADRAMENTO
		CCNL vigente
GESTIONE DEL	N. 2 Collaboratore tecnico (Operaio	
TERRITORIO	specializzato:	
	Bagnalasta Vittorio	B.3 posizione economica B.3
	Maestri Simone	B.3 posizione economica B.3
	N. 1 Collaboratore Amministrativo	B.3 posizione economica B.5
	Anelli Alessia	
	N. 1 Istruttore Tecnico	
	Ferrari Paola	C.1 posizione economica C.4
	N. 1 Istruttore Tecnico	
	Trianti Simone	C.1 posizione economica C.2

SERVIZIO n.5	ASSEGNAZIONE DIPENDENTI	CATEGORIA DI INQUADRAMENTO CCNL vigente
SERVIZI ALLA	N. 1 Assistente Sociale (da assumere a	cat. D.1
PERSONA	decorrere presumibilmente dal mese di	
	maggio 2011, nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia di assunzioni e	
	spese di personale)	
and the second second		
	N. Istruttore Amministrativo Contabile	
	Carieri Maria Livia	C.1 posizione economica C.4

3) di comunicare il contenuto del presente atto a tutto il personale dipendente e al Sindaco.



Allegato A)

Indirizzi operativi per l'attività gestionale esercizio finanziario 2012

1. Norme per la definizione delle funzioni assegnate alle ripartizioni organizzative.

Le funzioni e le responsabilità di gestione sono distribuite secondo le seguenti regole:

a) Servizio:

Il Servizio costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione, ed un'aggregazione di uffici, finalizzata all'aggregazione omogenea di materie in funzione dell'efficacia dell'intervento. Elemento caratterizzante è quello della responsabilità della direzione e del coordinamento di più uffici con la gestione di una pluralità di personale. La posizione di Responsabile del Servizio comporta l'attribuzione della "posizione organizzativa".

I Responsabili di Servizio - inquadrati nella categoria D:

- emanano tutti gli atti di gestione non specificamente assegnati ai responsabili degli uffici e dei procedimenti;
- stipulano i contratti rientranti nei servizi inclusi nel settore;
- presiedono le commissioni di gara; in ogni caso, in tutte le procedure ad evidenza pubblica il Segretario Comunale può partecipare in qualità di membro esperto alle commissioni di gara;
- dirigono l'attività dei responsabili dei singoli uffici assegnati al settore;
- ♦ irrogano le sanzioni disciplinari fino al rimprovero verbale e alla censura, e, quando le sanzioni da elevare sono di grado più elevato, segnalano i fatti costituenti illecito disciplinare all'ufficio del Direttore Generale, nei modi e nei termini previsti dal CCNL;
- valutano i responsabili degli uffici e le altre unità operative addette agli uffici in cui è ripartito il servizio, nei modi meglio specificati nel contratto decentrato;
- ♦ attribuiscono la responsabilità degli uffici e conseguentemente dei procedimenti, delle azioni e processi assegnati al rispettivo servizio, alle unità operative presenti nel proprio servizio, nel rispetto delle declaratorie contrattuali allegate al CCNL;
- ♦ adottano gli atti di gestione del personale non caratterizzati da discrezionalità amministrativa e tecnica che rimangono riservati al Segretario Generale Direttore Generale (es. concessione astensione obbligatoria per maternità, permessi retribuiti, congedi parentali dovuti per legge, concessione congedi ordinari già comunicati e programmati con il Segretario, liquidazione ferie residue all'atto della cessazione del rapporto di servizio, ecc);
- esprimono i pareri di regolarità sulle proposte di deliberazione;
- ♦ liquidano le fatture, previa apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del procedimento competente;
- ♦ sono responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, gestiti dagli uffici rientranti nel servizio;
- nominano gli incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.
 n. 196 del 30 giugno 2003;
- stipulano le convenzioni urbanistiche;

- sottoscrivono gli avvisi di immissione in possesso nelle procedure di occupazione finalizzate all'espropriazione;
- emanano i decreti di occupazione nelle procedure finalizzate all'espropriazione;
- ♦ stipulano gli atti di acquisizione di beni immobili sostitutivi o conclusivi di procedure espropriative;
- sottoscrivono gli atti di accertamento delle entrate;
- ♦ conferiscono gli incarichi di consulenza, previa adozione delle procedure e delle comunicazioni previste dalla legge, e fatta eccezione per gli incarichi aventi contenuto di alta professionalità e/o natura di atto di alta amministrazione che rimangono di competenza della Giunta Comunale;

TALE ELENCAZIONE ASSUME VALORE MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, NON ESCLUDENDO ULTERIORI FUNZIONI O COMPETENZE CHE RIENTRANO NELLA SFERA DI ATTRIBUZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

b) Ufficio:

L'Ufficio costituisce la compagine sott'ordinata al Servizio, finalizzata ad interventi nell'ambito di una specifica materia, e rappresenta una unità organizzativa a cui sono assegnati uno o più dipendenti.

Il responsabile dell'ufficio è il responsabile dei procedimenti, delle azioni e processi assegnati al rispettivo ufficio a meno che egli non si avvalga della facoltà di assegnare singoli procedimenti o singoli centri di gestione a taluno dei dipendenti affidatigli in amministrazione.

Il Responsabile dell'ufficio assume la qualità di responsabile del procedimento per tutte le procedure, azioni, processi assegnati alla struttura.

L'individuazione del Responsabile dell'ufficio, che assumerà conseguentemente la qualità del **responsabile del procedimento**, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90, viene fatta dal Responsabile del Servizio sulla base dei seguenti elementi:

- ♦ Servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e svolgimento di tutta l'attività connessa, nell'ambito delle funzioni e del ruolo di competenza;
- ♦ Declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del nuovo Sistema di classificazione, in particolare:
- per la cat. D, che svolge l'attività del responsabile del procedimento di importanti e specialistici processi amministrativi, in quanto caratterizzata da:
 - 1. elevate conoscenze pluri-specialistiche ...:
 - 2. contenuto di tipo tecnico-gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
 - 3. elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
 - 4. relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.",
- per la cat. C, che svolge l'attività tipica del responsabile del procedimento in quanto caratterizzata da:
 - 5. approfondite conoscenze mono specialistiche ...;
 - 6. contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
 - 7. media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

- 8. relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne anche di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.",
- per la **cat. B**, che svolge l'attività di responsabile di procedimenti semplici impostati secondo modelli definiti, o di tipo parziale endoprocedimentale, in quanto può svolgere attività caratterizzata da:
 - 1. buone conoscenze specialistiche ...
 - 2. contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
 - 3. discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
 - 4. relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, relazioni con gli utenti di natura diretta.",
- requisiti culturali posseduti;
- percorsi formativi seguiti per i quali il dipendente ha mostrato particolare interesse e apprendimento;
- capacità professionale e attitudini possedute in particolare nell'analisi delle problematiche di propria spettanza, nell'esauriente e sollecito svolgimento dell'istruttoria, nell'aggiornamento sulle novità normative e dottrinarie rilevate in materia, nell'iniziativa mostrata nella soluzione dei casi prospettati e nella adozione di strumenti di semplificazione procedimentale e di miglioramento nell'erogazione dei servizi di competenza;
- ♦ il rispetto dimostrato dei termini di legge e/o di regolamento per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio, nell'individuazione dei responsabili di ufficio/procedimento, dovrà fornire tutte le adeguate indicazioni e gli opportuni indirizzi affinché venga consentita una regolare e ordinata attività di gestione degli uffici di competenza, verificandone poi il rispetto in sede di conferma dell'assegnazione degli uffici di competenza al dipendente, ad esempio:

Servizio Affari Generali: corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse al servizio cimiteriale e al ricevimento delle denunce di morte e adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la definizione della pratica, ivi compresa l'informazione alla P.L., all'operaio e, se necessario, al medico competente; dimostrazione di autonomia e iniziativa per assicurare il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali; corretta protocollazione della posta in entrata in giornata e visione al Sindaco e al Responsabile del Servizio Affari Generali in giornata; approvazione piano diritto allo studio entro il 30/09/2011; evasione delle richieste degli utenti entro 30 gg.; corretta affrancatura e spedizione della posta; corretto svolgimento di tutte le attività connesse al consiglio comunale (convocazione conferenza capigruppo, predisposizione ODG; notifica ai consiglieri, predisposizione manifesti, pubblicazione delibere etc.); corretto svolgimento di tutte le attività connesse alla giunta comunale (predisposizione ODG; comunicazione punti ODG agli assessori; pubblicazione delibere; comunicazione elenco delibere pubblicate ai capigruppo); pubblicazione manifestazioni e notizie sul sito web comunale e sul tabellone; corretta organizzazione iscrizione ai sevizi scolastici (prescuola, doposcuola, bus cascine) entro il mese di luglio; corretta organizzazione iscrizione ai Centri Estivi entro maggio (emissione pagamenti, controlli insoluti etc.); corretta organizzazione e gestione Dote Scuola - Regione Lombardia secondo termini e modalità impartite dalla Regione Lombardia; corretta organizzazione e gestione manifestazioni culturali e sportive (richiesta preventivi, assunzione impegni

- di spesa, liquidazioni etc.) ed aggiornamento dei dati e dei curriculum richiesti dal D. Lgs. 150/2009 e dalla c.d. "Operazione Trasparenza";
- 2. Servizio Servizi alla Persona: corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse al servizio; coordinamento e monitoraggio nel processo di cogestione tra i Comuni di Melzo e Liscate del Servizio sociale/segretariato sociale e servizio sociale professionale; attivazione dei tavoli di co progettazione già gestiti dal Servizio di Melzo; attivazione di un sistema di reporting del servizio da sottoporre alla P.O. da parte del personale assegnato per coadiuvarla nell'analisi dello stato di fatto e nel monitoraggio dei servizi; erogazione dei contributi agli utenti entro i termini di legge e/o regolamento e/o convenzioni; evasione delle richieste degli utenti entro 30 gg; adozione di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta applicazione dell'ISEE; corretta evasione dell'istruttoria sulle richieste di contributo per gli affitti onerosi FSA regione lombardia; corretta gestione affitti alloggi ERP e orti urbani; aggiornamento dei dati e dei curriculum richiesti dal D. Lgs. 150/2009 e dalla c.d. "Operazione Trasparenza";
- Servizio Economico-finanziario: approvazione dello schema di bilancio di previsione entro il 31/12/2012 e del rendiconto di gestione entro il 30 aprile 2012; evasione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso entro due settimane dall'adozione della relativa liquidazione da parte del responsabile di servizio interessato da effettuare entro tre settimane dalla ricezione della fattura; verifica e monitoraggio adempimenti in tema di tracciabilità dei pagamenti; registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata entro cinque giorni dalla trasmissione del relativo atto; verifica periodica e costante – di concerto con gli altri servizi – delle somme in competenza e a residuo da eliminare che costituiscono minori spese, minori impegni di spesa, maggiori entrate, maggiori accertamenti; corretta gestione amministrativa ed economica del personale, corretta tenuta delle statistiche di settore, corretto conteggio delle ore, permessi, ferie, etc; corretta pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in tema di spesa del personale; evasione delle richieste degli utenti entro 30 gg; emissione degli avvisi di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie entro i termini di legge e in modo da creare agli uffici il minor disagio possibile; corretta pubblicazione ed aggiornamento dei dati e dei curriculum richiesta dal D. Lgs. 150/2009 e dalla c.d. "Operazione Trasparenza";
- Servizio Gestione del Territorio: rispetto dei tempi previsti dal P.O.P.; evasione delle richieste degli utenti entro 30 gg; rispetto delle indicazioni fornite dal personale amministrativo dell'ufficio al personale operaio; monitoraggio costante delle entrate e degli incassi e comunicazione al Servizio Finanziario; conclusione dell'istruttoria delle pratiche edilizie entro i termini di legge e corretta presentazione dell'istruttoria in C.E., mediante compilazione completa e sottoscrizione della proposta sul modello predisposto da parte del responsabile del procedimento; controllo del territorio mediante sopralluoghi con uscita mensile; corretta informazione agli Amministratori delle questioni d'ufficio; trasmissione dell'avviso di rilascio del permesso di costruire, della copia della DIA, di ogni atto idoneo ad avere effetti sul bilancio (ad es. piani attuativi, realizzazione di opere a scomputo, atti di rateizzazione oneri etc.) al Servizio Finanziario ai fini della corretta annotazione al bilancio e del monitoraggio dello stato di accertamento e di riscossione delle entrate; evasione delle richieste degli utenti entro 30 gg; corretta pubblicazione ed aggiornamento dei dati e dei curriculum richiesta dal D. Lgs. 150/2009 e dalla c.d. "Operazione Trasparenza";
- 5. **Servizio Polizia Locale:** pattuglie serali settimanali da giugno a settembre; pattugliamento del territorio, evasione delle richieste degli utenti entro 30 gg;

Corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di polizia stradale, in particolare l'accertamento di violazioni al codice della strada con conseguente registrazione, notificazione, incasso dei proventi, predisposizione del ruolo relativo ai verbali insoluti, gestione dei ricorsi; il rilievo di sinistri stradali e relativa trasmissione dei dati a Provincia, Prefettura e MCTC; l'esecuzione di servizi diretti alla regolazione del traffico; corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di polizia amministrativa, in particolare l'accertamento di violazioni a norme di legge e di regolamento, la gestione delle denunce di infortunio sul lavoro e delle dichiarazioni di cessione di fabbricato, evasione delle richieste degli utenti entro 30 giorni, evasione degli accertamenti anagrafici nel termine di 15 giorni dalla richiesta, esecuzione di sopralluoghi a richiesta di altri uffici, il ricovero di cani randagi presso la struttura convenzionata, la segnalazione di danni al patrimonio comunale.

Corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di commercio, in particolare l'istruttoria relativa alle Dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva, commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione e in forma itinerante, avvio di attività di pubblico esercizio, avvio di attività alberghiere e agrituristiche, vendita di carburanti, saldi di fine stagione e vendite promozionali, vendita di giornali e riviste, vendita di prodotti da parte di imprenditori agricoli.

Corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di pubblici esercizi, in particolare l'istruttoria relativa all'avvio, modifica e cessazione di pubblici esercizi e, in genere, di attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in occasione di fiere o manifestazioni di varia natura.

Corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di attività artigianali, in particolare, a solo titolo esemplificativo, l'istruttoria relativa all'avvio, modifica e cessazione di attività di acconciatore, estetista.

Corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di polizia edilizia, in particolare l'esecuzione di sopralluoghi d'iniziativa o a richiesta al fine di accertare violazioni in materia edilizia.

Corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di polizia giudiziaria, in particolare l'accertamento di reati ed il compimento di tutte le attività d'iniziativa o delegate stabilite dalla legge.

Corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse ai procedimenti in materia di pubblica sicurezza, in particolare il costante controllo del territorio comunale e dei parchi pubblici, la vigilanza a scopo preventivo di luoghi di ritrovo di giovani.

Corretta pubblicazione ed aggiornamento dei dati e dei curriculum richiesta dal D.

Lgs.

150/2009 e dalla c.d. "Operazione Trasparenza";

Rientra nella competenza del responsabile dell'ufficio/procedimento:

- il rilascio di certificazioni, attestazioni e altri atti di conoscenza;
- la sottoscrizione di comunicazioni, di verbali e diffide;
- ♦ la partecipazione alle commissioni di gara relative all'aggiudicazione di contratti di competenza del servizio;
- ♦ <u>l'istruttoria</u>, ivi compresa la predisposizione, delle proposte di deliberazione e delle <u>determinazioni</u>, che andranno trasmesse controfirmate al responsabile dell'ufficio.
- la comunicazione di avvio del procedimento;
- ogni altro compito individuato nel decreto di attribuzione della responsabilità dell'ufficio;
- ♦ l'attestazione della regolarità tecnica e contabile delle liquidazioni delle fatture e delle note spese dei servizi, dei lavori e delle forniture di competenza dell'ufficio;

• il rispetto dei termini di legge e/o di regolamento per gli adempimenti di competenza;

c) Segretario Generale/Direttore Generale

Al Segretario Generale/Direttore Generale spetta:

- ♦ In qualità di Segretario/Direttore Generale: la direzione strategica, l'organizzazione, il coordinamento e la supervisione del personale, ad esclusione degli atti dovuti per legge, non caratterizzati da alcuna discrezionalità (a titolo esemplificativo rientrano nella competenza del Direttore Generale il nulla osta mobilità, tutti gli atti di assunzione del personale, astensione facoltativa, concessione congedi ordinari e parentali non programmati, previo visto del responsabile del servizio competente, aspettativa non retribuita, trasformazione rapporto di lavoro a p.t., ordini di servizio, ecc,), previo apposito decreto sindacale di attribuzione delle funzioni aggiuntive, o attribuzione al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale (decreto prot. 10584 del 24.11.2009);
- ♦ In qualità di Segretario Comunale: la presidenza della Delegazione di Parte Pubblica nella contrattazione collettiva decentrata, previa apposita deliberazione di G. C. (deliberazione di G.C. n. 23 dell'8.03.2005, esecutiva ai sensi di legge);
- ♦ In qualità di Segretario Comunale: la presidenza delle commissioni di concorso per la selezione del personale esterno ovvero per le progressioni verticali, previo apposito decreto sindacale di attribuzione di funzioni aggiuntive e di nomina a Direttore Generale (art. 39 vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e decreto di nomina del Direttore Generale prot. 10584 del 24.11.2009). Tale attività può essere delegata dal Segretario Comunale ai responsabili dei servizi;
- ♦ In qualità di Segretario Comunale: la titolarità dell'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla censura (richiamo scritto) come previsto dall' art. 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ♦ In qualità di Direttore Generale: la valutazione del personale inquadrato nell'area delle posizioni organizzative e del personale dipendente nei modi indicati nel contratto decentrato (in tale veste presiede il nucleo di valutazione o è Organo monocratico di valutazione, come stabilito nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto della G.C. n. 46 in data 25.09.2007);
- ♦ In qualità di Direttore Generale (decreto prot. n.10584 del 24.11.2009): la predisposizione del piano degli obiettivi del comune e la proposta di piano esecutivo di gestione;
- ♦ In qualità di Direttore Generale: la temporanea responsabilità operativa di servizi nei modi e nei limiti indicati dal decreto sindacale di nomina a Direttore Generale, previo apposito decreto sindacale di attribuzione delle funzioni;
- ♦ In qualità di Direttore Generale: l'emanazione di direttive ai responsabili dei servizi e/o dell'ufficio /di procedimento;
- ♦ In qualità di Segretario /Direttore Generale la presidenza della conferenza dei responsabili;
- ♦ In qualità di Direttore Generale: ogni altra funzione individuata nel decreto sindacale di nomina a Direttore Generale.

2. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE.

Si definiscono gli indirizzi che dovranno essere seguiti nella gestione dell'attività contrattuale:

a) Scelta dei progettisti:

ove risulti l'impossibilità (certificata come richiesto dall'art. 90, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006) della progettazione interna, la progettazione potrà essere commissionata all'esterno seguendo i criteri di seguito riportati:

Per la progettazione di lavori che prevedono un compenso non superiore a 100.000,00 euro i professionisti possono essere individuati, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando in base a degli inviti rivolti ad almeno 5 professionisti, avendo riguardo a:

- 1. esperienza maturata dal professionista nel campo dei lavori della medesima specie che si intende affidare;
- 2. esperienza nella progettazione delle opere pubbliche;
- 3. tempi di esecuzione delle fasi di progettazione;
- 4. eventuali garanzie prestate dal professionista migliorative rispetto a quelle stabilite dall'Amministrazione;
- 5. tariffe professionali applicate su quelle stabilite a base di gara sulla base del D.M. 4 aprile 2001. Si precisa che a seguito della abrogazione dei c.d. "minimi professionali" da parte della Legge Bersani n. 223 del luglio 2006, le tariffe sono diventate elemento di valutazione. L'argomento è stato anche affrontato dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici con propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2007, la quale ha ammesso per incarichi che cumulativamente cioè in tutto l'anno non superano i 100.000 euro, la possibilità di utilizzare le procedure previste dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, e pertanto le procedure in economia previste dal Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n.30 del 26.06.2007. L'Autorità ha inoltre precisato l'ammissibilità di addivenire all'affidamento diretto per incarichi di progettazione di importo inferiore a 20.000 euro.

La scelta dovrà essere effettuata **motivando** la convenienza in ragione dei tempi di esecuzione della progettazione e dell'esperienza maturata dal professionista <u>e nel rispetto dei princìpi di non discriminazione</u>, parità di trattamento, proporzionalità <u>e trasparenza</u>, avendo riguardo, anche mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle tariffe offerte. Alla luce delle nuove procedure previste per l'affidamento dei servizi di progettazione, la competenza per l'affidamento di questi incarichi spetta al responsabile del servizio e non alla Giunta Comunale.

I rapporti tra l'Amministrazione e il professionista sono regolati con apposito disciplinare secondo il modello già predisposto e attualmente in uso negli uffici.

Per incarichi il cui importo stimato sia compreso tra i 100.000,00 euro e inferiore ai 200.000,00 D.P.S. si applicano le disposizioni di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Si fa presente che il valore degli incarichi deve essere stimato avendo riguardo alla somma degli emolumenti relativi alle prestazioni richieste (progettazione, direzione lavori, altro), senza possibilità di frazionare l'incarico stesso, al solo fine di rimanere al di sotto della soglia di 100.00 euro.

Si ricorda, inoltre, che, a prescindere dall'importo dell'incarico, è necessario che il professionista dimostri il possesso di tutte le garanzie assicurative richieste dalla legge, e autocertifichi la regolarità contributiva e previdenziale, la cui veridicità dovrà essere, poi, verificata d'ufficio da parte del responsabile del procedimento presso gli enti previdenziali.

b) Modalità di scelta dei contraenti

- Il contraente sarà scelto- di regola- mediante procedura aperta. La procedura negoziata (ex trattativa privata) deve essere adeguatamente motivata e espletata nei soli casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale per le forniture, i servizi e i lavori in economia, mediante apposita determinazione a contrattare secondo il modello già predisposto e attualmente in uso negli uffici.
- o Nei casi in cui si procede in economia non occorre la determinazione a contrattare salvo che per i cottimi fiduciari ove si ritenga di procedere mediante gara ufficiosa. (Pertanto la previa

- approvazione di una determinazione a contrattare non occorre per i cottimi senza gara ufficiosa).
- O Come previsto dal vigente Regolamento comunale per le forniture, i servizi e i lavori in economia, gli operatori cui richiedere il preventivo possono essere individuati in numero non inferiore a cinque mediante indagini di mercato, o mediante elenchi, predisposti dal responsabile interessato, di operatori economici per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti a contrattare con la P.A., che ne facciano richiesta.
- O I capitolati d'oneri, i fogli patti e condizione, i bandi e gli avvisi di gara sono sempre approvati dal responsabile del servizio, anche nel caso in cui non occorra la preventiva determinazione a contrattare, con la determina di indizione o di aggiudicazione. Fanno eccezione i capitolati speciali d'appalto dei LL.PP., i quali, essendo parte del progetto esecutivo, vengono approvati dalla Giunta Comunale.
- Non sussiste più l'obbligo di verificare, prima di procedere alla richiesta di offerte e/o di preventivi se il servizio e/o fornitura viene contemplato dalle convenzioni CONSIP. L'art. 1 comma 22 della legge Finanziaria 2006 n. 266/2005 esclude espressamente gli enti locali dall'ambito di applicazione di cui sopra, l'art. 1 comma 159 della legge Finanziaria 2006 n. 266/2005 dispone, infatti, la facoltà degli enti locali di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri qualità/prezzo ivi stabiliti, e l'art. 2 comma 573 della Legge Finanziaria 2008 n. 244/2007 prevede la facoltà per gli enti locali di procedere ad acquisti con ricorso alle convenzioni CONSIP. Da ultimo, l'art. 2, comma 225 della Legge Finanziaria 2010 n. 191/2009 conferma tale facoltà, prevedendo, in alternativa, l'adozione, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, dei parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro CONSIP. Si ritiene, al fine di conseguire risparmi di spesa e di semplificare le procedure di acquisto, quindi utile verificare sempre e preventivamente la individuazione e la convenienza economica dei prodotti CONSIP dichiarando la mancanza del bene o servizio tra quelli individuati dalla CONSIP, o la diversa convenienza economica di un altro prodotto, o l'eventuale affidamento diretto della fornitura acquistata in base alla suddetta convenzione.
- Nei capitolati, o in mancanza nelle richieste di offerta, dovranno essere sempre specificati i diversi termini di pagamento delle fatture rispetto a quanto disposto dal D. lgs. N. 231/2002, diversamente il fornitore ha diritto di chiedere automaticamente, e senza preventiva diffida, gli interessi nella misura legale, decorsi 30 gg. dalla emissione della fattura.
 Nei capitolati o negli ordini dovrà essere indicato che nel computo dei 30 gg. di pagamento non andranno compresi i giorni decorrenti dalla data di richiesta a quello di acquisizione agli atti del Comune del D.U.R.C.
- Prima di effettuare la liquidazione dovrà essere verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso la verifica del regolare DURC (si ricorda che ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, D.L. n. 70/2011, per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa' in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, in luogo del documento di regolarita' contributiva), e la corretta esecuzione degli adempimenti previsti in tema di tracciabilità dei pagamenti, in merito al c.d. conto corrente dedicato, codice CUP, e se ricorre il caso, codice CIG. Tali elementi dovranno essere indicati nell'atto di liquidazione, come da modello già predisposto e in uso presso gli uffici.
- Centrale di committenza e gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: le disposizioni della Manovra Monti del DL n. 201/2011 stabiliscono l'obbligo di affidare a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso la costituzione di unioni di comuni o appositi accordi e convenzioni tra i

comuni. La disposizione si applica dal prossimo 1 aprile 2012. In sede di conversione del D.L. n. 216/2011 c.d. Decreto Milleproroghe, tale termine sarà prorogato di un anno.

c) Lavori di manutenzione straordinaria

I progetti di manutenzione straordinaria e completamento di infrastrutture, strutture e impianti costituenti pertinenze o accessori degli stessi possono essere progettati direttamente nella forma esecutiva e sono approvati dalla Giunta nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

d) Forma dei contratti e clausole essenziali

I contratti dovranno essere <u>stipulati sempre per iscritto</u> in una delle seguenti forme: lettera di impegno, anche nella forma di sottoscrizione dell'atto di affidamento, o scrittura privata non autenticata da registrare a repertorio per i contratti conclusi mediante cottimi fiduciari o procedure negoziate e in economia per importi fino a € 10.000,00; scrittura privata autenticata da registrare a repertorio per i contratti conclusi mediante procedure negoziate e in economia per importi da € 10.000 fino a € 40.000 per i lavori, o fino a € 20.000,00 per i servizi e forniture; mediante atto pubblico amministrativo per gli appalti aggiudicati con le altre procedure, e in ogni caso per procedure ad evidenza pubblica; mediante rogito notarile per i contratti inerenti trasferimenti di immobili o di diritti reali su tali beni e per le convenzioni urbanistiche, salvi i casi in cui possa procedervi il Segretario Comunale.

Si ricorda che, in ogni caso, l'obbligo di verifica d'ufficio delle autocertificazioni prodotte dall'appaltatore (da richiedere sempre e quindi in caso di gara informale, o di affidamento contrattuale di servizi (lavori analoghi – laddove possibile - e relative ad es. alla verifica del casellario giudiziario, della visura camerale, dei procedimenti fallimentari, del nulla-osta antimafia se necessario, della L. n. 68/99, della regolarità contributiva etc.) e l'acquisizione della cauzione definitiva, incombe sul responsabile del procedimento dell'ufficio competente, e non sull'ufficio contratti, e deve essere effettuato prima dell'aggiudicazione definitiva, essendo già quest'ultima, per giurisprudenza prevalente, già vincolante per l'Amministrazione in quanto fa sorgere in capo all'appaltatore una posizione giuridica soggettiva tutelata dal diritto. È sempre possibile la consegna dei lavori o del servizio, anche in pendenza del contratto, purchè espressamente prevista nel bando di gara e effettuata dopo aver verificato tutti i requisiti per la capacità a contrattare con la P.A., aver ottenuto la polizza fidejussoria definitiva e aver adottato la determinazione di aggiudicazione definitiva. Pertanto, l'ufficio competente dovrà trasmettere tutti i documenti necessari all'ufficio contratti al fine di poter addivenire successivamente alla stipula del contratto.

e) <u>Scelta collaboratori esterni</u>: l'art. 3 commi 18, 55, 56, 57, e 76 della Legge Finanziaria 2008 n. 244/2007, l'art. 46 del D. lgs. N. 112/2008, l'art. 22 della L. n. 69/2009 hanno modificato l'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, in tema di conferimento di incarichi, dettando alcuni limiti per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio e di consulenza.

Naturalmente, come già precisato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia - nella deliberazione n. 2/2004 e dalle Sezioni centrali con deliberazione del 15 febbraio 2005, per il conferimento degli incarichi esterni si avrà riguardo alla rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente, alla professionalità della persona desunta dall'esperienza nel campo oggetto dell'incarico, alla professionalità già presente all'interno dell'ente, alla durata dell'incarico e alla temporaneità dello stesso, e al compenso che dovrà essere adeguato e proporzionato all'incarico da espletare. Tali criteri sono stati confermati anche nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 dicembre 2006 n. 5, e dovranno sempre essere espressamente motivati nell'atto di conferimento dell'incarico, così come dovranno essere espressamente citati i principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005.

Inoltre si ricorda che già l'art. 32 del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006 aveva previsto l'obbligo di adottare procedure comparative per il conferimento di incarichi di

collaborazione, e, quindi, di pubblicazione preventiva dell'intenzione di affidare, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione amministrativa (modificando l'art. 7 del Dlgs. N. 165/2001).

I commi e gli articoli sopra citati, che hanno modificato l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, prevedono che il conferimento di incarichi possa essere effettuato solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ad eccezione degli incarichi attinenti contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'efficacia degli stessi decorre solo dalla loro pubblicazione sul sito web dell'ente, e che, in ogni caso, l'affidamento di incarichi avvenga nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale. A tale proposito nella delibera consiliare di approvazione del bilancio verrà inserita una programmazione di incarichi di collaborazione aggregati per macro-categoria.

Il conferimento degli incarichi è poi subordinato alla preventiva modifica del regolamento di organizzazione che indichi i criteri, le modalità di conferimento, e la spesa massima annua, da trasmettere – entro trenta giorni dalla adozione - alla Corte dei Conti. La suddetta regolamentazione è stata approvata con atto di G.C. n. 33 del 5.3.2008 che ha modificato l'art. 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto della G.C. n. 46 del 25.09.2007

Gli incarichi conferiti in violazione delle suddette disposizioni costituiscono illecito disciplinare e responsabilità erariale del funzionario addetto.

Nel caso di pubblici dipendenti, va espressamente richiamata l'autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza e gli adempimenti previsti in tema di anagrafe delle prestazioni. A tale proposito, si ricorda che, per espressa disposizione di legge, la c.d. Legge Biagi non si applica alle PP.AA., e pertanto ai comuni. Quindi, possono essere ancora stipulati contratti di co.co.co., non necessariamente ricollegabili a un progetto.

Si fa presente che non è possibile avvalersi degli incarichi di collaborazione per il conferimento di incarichi di progettazione e in genere per tutti gli incarichi relativi ai LL.PP: tali incarichi vanno conferiti esclusivamente con le procedure e le modalità previste dall'art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006.

f) Proroghe o rinnovi contrattuali:

Occorre prima di tutto definire la differenza tra rinnovo e proroga di un contratto.

Il Consiglio di Stato ha precisato (sez. V, n. 9302 del 31.12.2003) che "la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale (cfr. C.d. S., sez VI, n. 1767 del 29.03.2003).

In particolare, si ha mera proroga di un contratto quando non si ha una nuova contrattazione ma ci si limita ad un prolungamento della durata dello stesso, senza alcuna rinegoziazione delle sue clausole. Il rinnovo del contratto invece, presuppone una rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il contraente originario o, perlomeno, di alcune di esse per addivenire, quindi, ad una nuova stipulazione.

Il rapporto che si instaura tra le parti dopo la scadenza del periodo di durata del contratto può considerarsi nuovo, se dà vita a un rapporto giuridicamente nuovo rispetto a quello originario con

tutte le conseguenze che ne derivano, mentre la proroga riguarda lo stesso contratto originariamente stipulato.

In sostanza mentre la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto originario, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.

La legge comunitaria 2004 (L. n. 65 del 18 aprile 2005) è intervenuta con l'art. 23 a dettare norme in materia di proroga e rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni. In particolare viene abrogato il secondo periodo dell'art. 6 della L. n. 723/1993, modificativa dell'art. 44 della L. n. 724/1994, che consentiva il rinnovo dei contratti, previa valutazione della ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.

Al comma 2, disciplina le proroghe dei contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi; il successivo comma 3, disciplina le proroghe dei contratti per l'affidamenti dei servizi pubblici privi di rilevanza economica; entrambe le disposizioni erano finalizzate a disciplinare il regime transitorio dei contratti in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della suddetta legge.

Pertanto il rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 44 della 724/94 non può più essere esperito e la proroga (di sicura competenza tecnico-gestionale e non politica) poteva essere richiesta alla ditta appaltatrice nei limiti previsti dai citati commi 2 e 3 dell'art. 23.

Si precisa, infine, che la possibilità prevista dall'art. 57, comma 5, lettera b del D. Lgs. n. 163/2006 di affidamento con procedura negoziata diretta di servizi/lavori analoghi già affidati allo stesso operatore economico aggiudicatario del servizio o fornitura o lavoro con procedura a evidenza pubblica (vd. al riguardo deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 183/2007) può essere applicata solo in presenza delle seguenti condizioni:

- nel bando deve essere indicato l'importo complessivo del contratto posto a base di gara secondo le regole fissate nell'art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. (compreso l'importo dei servizi o lavori del contratto iniziale), e distintamente l'importo del contratto principale e quello dei servizi/lavori analoghi;
- deve essere posto a base di gara un progetto o atto equipollente da cui possa desumersi con chiarezza la natura e consistenza dei servizi/lavori analoghi;
- il nuovo affidamento deve avvenire nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale.

g) pagamenti superiori a € 10.000:

Come già noto, l'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. n. 262/2006, ha previsto l'obbligo – da parte di tutte le PP.AA. – di verificare l'eventuale esistenza di debiti verso l'erario dei fornitori per cui debba procedersi a pagamenti superiori a € 10.000.

Già le circolari esplicative MEF n. 28 e 29/2007 avevano stabilito la necessaria acquisizione della dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della posizione del fornitore in questione (il cui modello è già in uso negli uffici), precisando che l'importo di € 10.000,00 deve considerarsi già comprensivo di IVA, e che l'obbligo di preventiva verifica e acquisizione della dichiarazione sostitutiva, non si applica ai trasferimenti di fondi tra amministrazioni pubbliche, ma solo ai rapporti contrattuali obbligatori.

Il regolamento attuativo della suddetta disposizione è stato approvato con decreto 18 gennaio 2008 n. 40 ed è entrato in vigore il 29 marzo scorso, e prevede le modalità operative di verifica presso Equitalia Servizi SpA mediante registrazione dell'operatore incaricato della suddetta verifica sul portale www.acquistinretepa.it. Gli operatori incaricati della verifica sono stati individuati con atto della G.C. N. 32 dell'8.04.2008.

3. CRITERI GENERALI DI GESTIONE PER

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Per l'erogazione dei contributi si osservano le seguenti indicazioni:

- > I contributi alle Associazioni, caratterizzati da discrezionalità amministrativa e non specificatamente previsti nel Peg (es. contributi a enti o associazioni in campo culturale, ambientale, a sostegno del volontariato, etc.), vanno deliberati dalla G.C. o dal Responsabile dell'Area, su proposta del competente Assessorato, previa assunzione dell'impegno di spesa con la stessa deliberazione per ragioni di economicità e semplificazione amministrativa; relativamente ai contributi erogati in occasione di eventi o manifestazioni, per i quali vi è di norma - una richiesta di patrocinio, si rileva che l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, ha sancito – a decorrere dal 1 gennaio 2011 - il divieto di effettuare sponsorizzazioni; a tale proposito, dopo un primo orientamento (anche da parte dell'ANCI) molto restrittivo in cui sembrava ricomprendersi nella nozione di sponsorizzazione ogni tipologia di contribuzione erogata alle Associazioni per servizi, attività o manifestazioni svolte sul territorio, successivamente sia l'ANCI con circolare del 17 gennaio 2011, sia la Corte dei Conti della Lombardia con Parere 1075/2010, hanno argomentato in materia chiarendo che " termine sponsorizzazioni ... si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale (cfr delibera 2/2009) ... e presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l'immagine". Sotto questo profilo, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, rappresentando – in questi casi – una forma alternativa di erogazione di un servizio pubblico, e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione (N.B. da citare e motivare bene nei provvedimenti di impegno di spesa).
- ➤ I contributi ordinari , o quelli dovuti per legge o quelli straordinari a persone fisiche (es. contributi per affitti onerosi, contributi economici alla persona da erogare in base alle sole soglie di reddito ISEE disposte dal regolamento comunale ecc.) vanno erogati con determinazione del responsabile del servizio interessato sottoforma di approvazione della proposta dell'Assistente Sociale;

4. TECNICHE DI REDAZIONE DELIBERE E DETERMINAZIONI.

Si riportano alcune brevi tecniche inerenti la redazione delle deliberazioni e delle determinazioni già comunicate con precedente atto.

Le determinazioni vanno redatte citando, nella parte finale della premessa, il decreto del Sindaco/Presidente di conferimento della responsabilità del servizio, l'atto di approvazione del bilancio di previsione, delle risorse e interventi di bilancio e degli obiettivi di gestione/Peg, e delle relative variazioni; precede la premessa, ossia una breve descrizione dei fatti che precedono l'adozione dell'atto; la motivazione di fatto e di diritto del provvedimento; i riferimenti normativi, sia statali che regionali; eventuali regolamenti comunali; il richiamo al PEG ed al visto di regolarità contabile (per le DT che comportano impegni di spesa); segue il dispositivo ossia la manifestazione di volontà, ciò che si determina.

Le determinazioni vengono sottoscritte dal Responsabile del Servizio interessato e controfirmate per proposta dal Responsabile dell'ufficio competente che assume la qualità di responsabile del procedimento.

Si fa presente, che le DT sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile (quelle che non comportano impegni con la sottoscrizione del responsabile) pertanto alla data del visto (per quelle che non comportano impegni di spesa, alla data di sottoscrizione) è possibile dare esecuzione alle stesse, anche se non pubblicate (ad eccezione di quelle relative a conferimenti di incarichi per cui è necessaria la pubblicazione sul sito web, come sopra meglio specificato).

Per le delibere valgono le stesse precisazioni in merito alla premessa, motivazione, riferimenti normativi e regolamentari; vanno aggiunti i pareri ad eccezione degli atti di mero indirizzo, l'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90. Le delibere possono essere portate ad esecuzione decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; quelle immediatamente eseguibili, invece, producono effetti, e ad esse può essere data esecuzione, non appena sono deliberate dalla Giunta, a prescindere dall'avvenuta pubblicazione.

Come espressamente previsto dagli artt. 46 e 49 dei Principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali e dall'art. 28 del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione procedimentale e amministrativa, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale sono competenti ad assumere direttamente gli impegni di spesa che conseguano immediatamente da una propria decisione sostanzialmente politica e relativamente ai quali manchi qualsiasi forma di apporto discrezionale dei responsabili degli uffici e servizi.

La Giunta e il Consiglio Comunale sono inoltre competenti ad assumere impegni di spesa nei casi in cui le deliberazioni collegiali di loro competenza ai sensi di legge, si sostanzino in atti di vera e propria amministrazione attiva, che implichino non solo il manifestarsi di una volontà politica, ma anche la sua diretta e concreta attuazione e che siano idonei pertanto ad individuare tutti gli elementi previsti dalla legge per definire l'impegno di spesa.

In tutti questi casi un'eventuale determinazione di impegno di spesa sarebbe mero duplicato formale della deliberazione consiliare o giuntale senza alcun apporto gestionale dei responsabili dei servizi. In questi casi l'impegno si intende definitivamente assunto con l'apposizione del parere di regolarità contabile e con l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Per tale motivo in tutte le deliberazioni va inserita la seguente dicitura:

"DATO atto che negli atti a contenuto discrezionale, in quelli rientranti nella funzione di indirizzo e di controllo politico di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 nonchè nell'ipotesi di provvedimenti espressamente e tassativamente riservati dalla legge alla Giunta od al Consiglio e comportanti impegni di spesa, la relativa assunzione dell'impegno sarà fatta con unico atto deliberativo onde evitare inutile duplicazione di attività amministrativa, così come espressamente previsto ex artt. 46 e 49 dei Principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali e dall'art. 28 del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,";

Si ricorda che su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata va inserito il parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL; in tutti gli altri casi in cui la proposta comporti comunque un impatto sul bilancio, anche se in termini di minore spesa o maggiore entrata la deliberazione va trasmessa a cura del responsabile del procedimento al Servizio Finanziario per l'annotazione al bilancio e ne viene data espressa annotazione nel dispositivo.

Iter deliberazioni: 1. <u>Deposito cartella contenente la proposta di delibera – già visionata dal Segretario e dall'Assessore competente</u>, anche in posta elettronica, - completa dell'istruttoria

sottoscritta dal Responsabile dell'ufficio-responsabile del procedimento (compresi i pareri di regolarità tecnica e contabile) entro le ore 12.00 del venerdì precedente la Giunta; 2. formazione dell'o.d.g. a cura dell'ufficio segreteria e deposito entro la giornata del lunedi presso la sala Giunta dei fascicoli al fine di garantirne la visione agli assessori interessati; 3. esame ed approvazione in Giunta (di norma il martedi); 4. registrazione, a cura della segreteria, entro 24 ore delle proposte approvate e trasmissione a tutti gli uffici interessati della copia dell'o.d.g. recante le annotazioni di approvazione o di rinvio; 5. Redazione verbale definitivo entro la settimana successiva; 6. pubblicazione all'albo pretorio e contestuale invio ai consiglieri; 7. Trasmissione agli uffici competenti ed al responsabile del procedimento di copia della delibera entro 24 ore dalla pubblicazione.

Iter determinazioni: 1. Predisposizione della determinazione da parte del responsabile dell'ufficio – responsabile del procedimento, che la controfirma per proposta; 2. Redazione e sottoscrizione; 3. Invio al Settore Finanziario per visto; 4. Apposizione visto secondo la procedura stabilita nel vigente regolamento di contabilità.; 5. Trasmissione immediata alla segreteria per la registrazione nel Reg. Gen. da fare alla data di apposizione del visto; 6. Pubblicazione mensile all'albo pretorio in elenco; 7. Trasmissione di copia dell'atto definitivo all'ufficio interessato e al responsabile del procedimento entro 24 ore.

Le DT. non soggette al visto non osservano la fase 3 e 4.

5. CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE DEL PERSONALE.

Oltre a quanto già detto in apertura, circa il criterio di distribuzione delle competenze all'adozione degli atti di gestione del personale tra Responsabili di Servizio e Segretario/Direttore, si ricorda che gli atti di in questione si distinguono in atti di natura organizzativa e di natura datoriale.

A seguito della c.d. "privatizzazione" del pubblico impiego, infatti, gli atti di organizzazione e gestione del personale sono stati divisi in due grandi categorie: gli atti di "macro-organizzazione", e gli atti di "micro-organizzazione", attribuiti i primi alla sfera di competenza degli organi politici ed i secondi a quella della organi gestionali.

Questi ultimi sono atti organizzativi definibili come di "secondo livello", in quanto le scelte di macro-organizzazione (o di primo livello) rimangono affidate alla esclusiva competenza della fonte pubblicistica regolamentare. Tra questi rientrano, ad esempio, la delibera di approvazione del programma triennale delle assunzioni, la delibera di approvazione della dotazione organica, e quella di individuazione della "macro-struttura", in sede di approvazione di PEG e, quindi, delle strutture organizzative apicali che sono, o si ritengono, necessarie per assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività istituzionali.

La eventuale ulteriore organizzazione interna della macro struttura (quindi le scelte organizzative di secondo livello), così come l'attribuzione degli uffici e dei procedimenti ai propri collaboratori, è, invece, affidata alla competenza degli organi gestionali, che vi provvedono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Gli atti di competenza degli organi gestionali sono atti di natura "datoriale", e, pertanto, oltre a quelli già citati attinenti alla individuazione e ripartizione della micro-struttura, vi sono quelli attinenti alla gestione del "rapporto di lavoro", che, in quanto adottati dal datore di lavoro con la capacità e i poteri del "privato datore di lavoro", devono necessariamente avere la forma degli di natura privatistica, e non possono, quindi, essere formalizzati con una determinazione, ma, a seconda dei casi, con decreto, comunicazione, etc.

6. LE DISPOSIZIONI DELLE MANOVRE FINANZIARIE DI INTERESSE PER GLI EE.LL.

DL n. 78/2010 MANOVRA FINANZARIA 2010 MODIFICATA DA DL n. 98/2010 MANOVRA FINANZARIA CORRETTIVA 2011

art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Comma 2	Riduzione dei costi		violazione commessa da
	degli apparati		ente pubblico
	amministrativi: la		(responsabilità erariale e
	partecipazione agli		nullità degli atti);
	organi collegiali degli		violazione commessa da
	enti che comunque		ente privato (mancata
	ricevono contributi a		erogazione di contributi
	carico delle finanze		o utilità a carico delle
	pubbliche nonché la		finanze pubbliche ad
	titolarità di organi dei		eccezione del 5per
	predetti enti è		mille).
	onorifica e può dar		
	luogo al solo		
	rimborso delle spese		
	sostenute e		
tal year	all'eventuale gettone		
	di presenza se		
	previsto che		
	comunque non può		
	superare i 30 euro.		
Comma 3	Indennità e compensi		
	organi di indirizzo,		
	direzione e controllo:		
	I compensi, indennità		
	corrisposte ai		
	componenti degli		
	organi di indirizzo,		
	direzione e controllo,		
	consigli di	and the second s	
	amministrazione e		
	organici collegiali		
	comunque denominati		
	e ai titolari di		
	incarichi di qualsiasi		
	tipo, dal 1° gennaio		
	2011 sono ridotti del		
	10% rispetto agli		
	importi risultanti alla		
	data del 30 aprile		
	2010 e rimarranno tali		
	fino al 31.12.2013.		
	Diverse sezioni della		

			·
	Corte dei Conti		
	(Toscana, Lombardia,		
	Emilia Romagna)		
	hanno argomentato	e Arra de Carlos	
	che tale disposizione		
	si applica anche ai		
	revisori degli EE.LL.,		
	e anche agli O.I.V.		
	Sul punto si è in		
	attesa della pronuncia		
	della Corte		
	Costituzionale in		
	The same of the sa		
	merito alla possibile		
	illegittimità		
	costituzionali di tali		
	disposizione per		
	violazione		
	dell'autonomia degli		
	Enti Locali, non		
	trattandosi di		
	disposizioni di mero		
	principio, ma di		
7 -	dettaglio.		
Comma 7	Studi e consulenze	riduzione dell' 80%	Illecito disciplinare
	(in merito alla	della spesa sostenuta	
	definizione cfr		
	r definizione - cir	i neli anno 2009	l'(ctr Corte dei Conti-
		nell'anno 2009	(cfr Corte dei Conti
	Deliberazione Corte	neil anno 2009	Lombardia n. 68/2011)
	Deliberazione Corte dei Conti n.		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati;		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione,		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione,		1 7 1
	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le		1 7
Comma 8	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di		Lombardia n. 68/2011)
Comma 8	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi)	riduzione dell' 80%	Lombardia n. 68/2011)
Comma 8	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi) Rappresentanza,	riduzione dell' 80%	Lombardia n. 68/2011)
Comma 8	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi) Rappresentanza, Relazioni pubbliche,	riduzione dell' 80% della spesa sostenuta	Lombardia n. 68/2011)
Comma 8	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi) Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre	riduzione dell' 80% della spesa sostenuta	Lombardia n. 68/2011)
Comma 8	Deliberazione Corte dei Conti n. 6/contr/05. Non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi) Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre	riduzione dell' 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Lombardia n. 68/2011)

	relative alle Feste		
	nazionali previste da		
	disposizioni di legge e		
	quelle istituzionali		
	delle Forze armate e		
	di polizia. La Corte		
	dei Conti della		
	Lombardia con Parere		
	1075/2010 ha ritenuto		
	di escludere le spese	•	
	funzionali a		
	*		
	conoscenza		
	dell'esistenza e delle		
	modalità di fruizione		
	dei servizi pubblici da		
	parte dell'utenza, al		
	fine di consentirne		
	l'utilizzo da parte dei		
	cittadini e garantire		
	una efficace		
	erogazione di un		
	servizio N.B. le S.U.		
	con deliberazione n.		
	50/2011 si sono	1. 1	The state of the s
	discostate da tale		
	orientamento,		
	ritenendo ammissibili		
	<u>le sole spese di</u>		
	<u>pubblicità</u>		
	obbligatorie per		
	legge. Diversamente		
	si priverebbe di		
	sostanza la finalità di		
	risparmio sottesa alla		
	manovra finanziaria.)		
	Le spese di		
	rappresentanza		
	assunte dovranno		
	essere riassunte in	and the second second	
	apposito prospetto da		
	allegare al rendiconto,		
	da pubblicare sul sito		
	internet e inviare alla		
	Corte dei Conti (cfr		
	modifica DL n.		
	138/2011).	1	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100%	
	(vd note in cap. 3)	della spesa sostenuta	
		nell'anno 2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50%	Illecito disciplinare
			L

		della spesa sostenuta	Responsabilità erariale
		nell'anno 2009	
Comma 13	Spese per attività di	Riduzione del 50%	Illecito disciplinare
	formazione	della spesa sostenuta	Responsabilità erariale
		nell'anno 2009	
Comma 14	Spese per acquisto,	Riduzione dell'80%	
	manutenzione,	della spesa sostenuta	
	noleggio e buoni	nell'anno 2009	
	taxi di autovetture		

Sempre l'art. 6 del d.l. n. 78/2010 precisa, inoltre che:

- possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 6, purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa (comma 10);
- per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi (comma 12);

L'art. 5, comma 7 d.l. n. 78/2010 prevede la riduzione dei compensi degli amministratori locali nella misura del 3% (nel caso dei comuni da 1.000 a 15.000 abitanti), da applicarsi previa emanazione di un D.M. (non ancora approvato).

Relativamente ai rimborsi spese, l'art. 5, comma 9, d.l. n. 78/2010 ha modificato l'art. 84 del TUEL abrogando i rimborsi forfetari.

DL n. 138/2010 MANOVRA FINANZARIA CORRETTIVA BIS O ANTICRISI ESTIVA 2011 – LEGGE DI STABILITA' 2012 N. 183/2011 - DL MILLEPROROGHE MONTI N. 216/2011

disposizione	oggetto	decorrenza
art. 1 comma 11	Sblocco addizionale IRPEF:	Dal 2012
	possibilità di aumento senza alcun	
	limite ma entro lo 0,80	
Art. 14 e 15	Riduzione/soppressione componenti	Dal prossimo mandato
•	Giunte e Consigli nelle Province e	amministrativo
	nelle Regioni	
Art. 16 commi 1-8	Gestione associata funzioni	Dal prossimo mandato
	fondamentali comuni fino a 1.000	amministrativo
	abitanti: organi di governo e	
	modalità di esercizio tramite	
	costituzione di una unione	
comma 9	Riduzione componenti Giunte e	Dalle prossime elezioni
	Consigli nei comuni fino a 10.000	amministrative
	abitanti	
Comma 10	Gestione associata funzioni	Due funzioni entro il 31.12.2011 e
	fondamentali: viene modificato il	
We have a second of the second	limite dimensionale (10.000 abitanti)	
	e la tempistica per la gestione	dall'art. 21, comma 3, D. lgs. N.

	associata per i comuni tra 1.000 e	42/2009. Termini prorogati di
	5.000 abitanti	ulteriori nove mesi dall'art. 29,
		comma 1 bis, Decreto c.d.
		milleproroghe Monti d.l. n.
The second of the second		216/2011, con conseguente
		prooroga delle disposizioni relative
		anche al contenimento dei costi
		della politica.
Comma 11	Scelta del revisore dei conti	Dal prossimo rinnovo del revisore
	attraverso estrazione da un elenco	
	REGIONALE le cui modalità di	
	tenuta e iscrizione saranno rese note	
	da un decreto attuativo da emanare	
	entro 60 gg (non ancora approvato)	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa
	(vd note in cap. 3)	sostenuta nell'anno 2009
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50% della spesa
		sostenuta nell'anno 2009
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa
		sostenuta nell'anno 2009
Comma 14	Spese per acquisto, manutenzione,	Riduzione dell'80% della spesa
	noleggio e buoni taxi di	sostenuta nell'anno 2009
	autovetture	

DISPOSIZIONI INERENTI IL PERSONALE

L'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010 riscrive totalmente l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006. La nuova formulazione prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità devono garantire una riduzione della spesa del personale attraverso l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di apposite azioni finalizzate alla riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Viene prevista, inoltre, la sanzione in caso di mancato rispetto del limite di spesa consistente nel blocco totale e assoluto delle assunzioni a qualsiasi titolo (557-ter), quindi anche mediante contratto di somministrazione, c.d. lavoro interinale.

Il comma 9 del medesimo art. 14 riscrive l'art. 76 c. 7 del d.l. 112/2008, prevedendo che già dal 2011 in tutti gli enti (sia quelli soggetti sia quelli non soggetti al patto di stabilità) nei quali l'incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti è pari o superiore al 50% (limite precedentemente fissato al 40% e così modificato dall'art. 28, comma 11 quater della Manovra Monti DL n. 201/2011) vige il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Nel predetto tetto rientra anche la spesa sostenuta dalle società partecipate titolari di affidamenti in house (cfr. art. 76, comma d.l. 112/2008 modificato da art. 20, comma 9 d.l. n. 98/2011).

Tutti gli altri enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (limite da considerare solo per le assunzioni a tempo indeterminato). In materia, è successivamente intervenuta la Legge di Stabilità che ha stabilito che per gli enti soggetti al patto nei quali l'incidenza delle spese di

personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno e nei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentono l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge 5 marzo 2009 n. 42 ossia relative al personale di polizia locale.

Tale norma non si applica agli enti non soggetti al patto di stabilità, e quindi agli enti con meno di 5.000 abitanti, ai quali continua ad applicarsi la vecchia disciplina dei limiti di spesa di personale riferiti all'anno 2004, e della possibilità di effettuare assunzioni entro il limite delle cessazioni verificatesi l'anno precedente (Corte dei Conti della Lombardia con parere n. 955/2010).

E' stato introdotto dal Decreto c.d. milleproroghe Monti d.l. n. 216/2011 (art. 1, comma 6 bis) un nuovo comma all'art. 9 del d.l. n. 78/2010 il quale prevede che per le assunzioni di personale di polizia locale da parte dei comuni (art. 21, comma 3, lettera b), legge n. 42/2009) e per il personale educativo e scolastico degli enti locali, si applicano dal 2013 le disposizioni che limitano l'utilizzo di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Ad eccezione di tali categorie di personale, la spesa per l'utilizzo di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o mediante contratto di somministrazione, non può superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 4, comma 102 legge stabilità 2012 n. 183/2011 e art. 9, comma 28, DL n. 78/2010).

L'art. 9 del D.L. n. 78/2010 detta, poi, una serie di disposizioni in tema di retribuzioni e contrattazione decentrata.

Il comma 1 stabilisce il blocco del trattamento economico dei singoli dipendenti per il triennio 2011-2013 da calcolarsi sul "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio nell'anno 2010". Tale blocco è stato prorogato al 31.12.2014 dall'art. 16, commi 1,2,3 D.L. 98/2011. (cfr. circolare MEF n. 12/2011 per l'individuazione delle voci stipendiali oggetto del blocco: es. buoni pasto, indennità di posizione ad eccezione di modifica e variazione delle funzioni).

In tema di contrattazione, il comma 2 bis stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può essere superiore a quello del 2010 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e che le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici, con conseguente vincolo di indisponibilità sulle risorse stabili del fondo per il valore della progressione, e senza recupero economico degli anni relativi al triennio soggetto al blocco (cfr. RGS circolare n. 12/2011). La circolare MEF n. 12/2011 e la deliberazione della Corte dei Conti S.U. n. 51/2011 chiariscono le modalità di calcolo del taglio da effettuare per cessazioni e le voci da ritenere escluse dal taglio (lettera K: incentivo progettazione, pianificazione D.lgs. n. 163/2006, compensi avvocatura non sono soggetti a taglio; incentivo ICI/IMU è soggetto a taglio).